

**STATUTO****INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Autonomia del Comune
- Art. 2 – Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone
- Art. 3 – Funzioni del Comune
- Art. 4 – Tutela della salute
- Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
- Art. 6 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 8 – Sviluppo economico
- Art. 9 – Programmazione economica sociale e territoriale
- Art. 10 – Albo pretorio
- Art. 11 – Servizi pubblici
- Art. 12 – Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

**Titolo II****L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I consiglieri comunali**

- Art. 13 – Il Consigliere comunale
- Art. 14 – Doveri del consigliere
- Art. 15 – Poteri del consigliere
- Art. 16 – Dimissioni del consigliere comunale
- Art. 17 – Consigliere Anziano
- Art. 18 – Gruppi consiliari

**Capo II**

- Art. 19 – Organi

**Il consiglio comunale**

- Art. 20 – Il Consiglio comunale – Poteri
- Art. 21 – Mozione programmatica
- Art. 22 – Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale
- Art. 23 – Prima adunanza
- Art. 24 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 25 – Ordine del giorno
- Art. 26 – Notifica dell'avviso di convocazione
- Art. 27 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 28 – Numero per la validità delle deliberazioni
- Art. 29 – Astensione dei consiglieri
- Art. 30 – Pubblicità delle sedute
- Art. 31 – Votazioni
- Art. 32 – Commissioni Consiliari
- Art. 33 – Regolamento interno

**Capo III****La giunta comunale***Sezione I – Elezione-durata in carica-revoca*

- Art. 34 – Composizione della Giunta Comunale
- Art. 35 – Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 36 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 37 – Durata in carica – Surrogazioni
- Art. 38 – Revoca della Giunta Comunale
- Art. 39 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori
- Art. 40 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore
- Art. 41 – Revoca degli Assessori

*Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento*

- Art. 42 – Attribuzione della Giunta
- Art. 43 – Adunanza e deliberazioni

**Capo IV****Il sindaco**

- Art. 44 – Funzioni
- Art. 45 – Competenze
- Art. 46 – Delegazioni del Sindaco
- Art. 47 – Surrogazione del Consiglio per le nomine
- Art. 48 – Potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 49 – Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo

**Titolo III****PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Capo I****Istituti della partecipazione**

- Art. 50 – Libera forma associativa
- Art. 51 – Istanze, petizioni, proposte
- Art. 52 – Referendum consultivo
- Art. 53 – Partecipanti alla consultazione referendaria
- Art. 54 – Disciplina del referendum
- Art. 55 – Azione popolare

**Capo II****Diritto di accesso e di informazione**

- Art. 56 – Pubblicità degli atti
- Art. 57 – Diritto d'accesso all'informazione

**Capo III****Il difensore civico**

- Art. 58 – Istituzione
- Art. 59 – Funzioni
- Art. 60 – Modalità d'intervento
- Art. 61 – Relazione al Consiglio Comunale

**Titolo IV****ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****Capo I****Segretario comunale**

- Art. 62 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 63 – Attribuzioni gestionali
- Art. 64 – Attribuzioni consultive
- Art. 65 – Attribuzioni di Sovrintendenza-Direzione-Coordinamento
- Art. 66 – Attribuzioni di legalità e garanzia

**Capo II****Uffici**

- Art. 67 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 68 – Struttura
- Art. 69 – Personale

**Titolo V****SERVIZI**

- Art. 70 – Forme di gestione
- Art. 71 – Gestione in economia
- Art. 72 – Azienda speciale
- Art. 73 – Istituzione
- Art. 74 – Il consiglio di amministrazione
- Art. 75 – Presidente
- Art. 76 – Il direttore
- Art. 77 – Nomina e revoca
- Art. 78 – Società a prevalente capitale locale
- Art. 79 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**Titolo VI****RESPONSABILITÀ**

- Art. 80 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 81 – Responsabilità verso terzi

## Art. 82 – Responsabilità dei contabili

**Titolo VII  
FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 83 – Ordinamento  
 Art. 84 – Finanze comunali  
 Art. 85 – Prescrizione dell'azione di responsabilità  
 Art. 86 – Lasciti e donazioni  
 Art. 87 – Contabilità comunale: il bilancio  
 Art. 88 – Contabilità comunale: il conto consuntivo  
 Art. 89 – Attività contrattuale  
 Art. 90 – La revisione economica finanziaria  
 Art. 91 – Tesoreria  
 Art. 92 – Controllo economico della gestione

**Titolo VIII  
ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 93 – Funzioni normative  
 Art. 94 – Procedimento di formazione del regolamento

**Titolo IX  
REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 95 – Modalità  
 Art. 96 – Disposizioni finali e transitorie

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI  
COMUNE DI UBIALE CLANEZZO**

*Art. 1 – Autonomia del Comune*

1. Il Comune di Ubiale Clanezzo è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

*Art. 2 – Stemma Gonfalone Sede e territorio*

1. Il Comune di Ubiale Clanezzo è costituito dalla comunità insediata sul territorio del comune medesimo.
2. Il Comune ha sede nel palazzo Municipale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dello stesso.
3. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq 7,35 ed è delimitato dal territorio dei comuni di: Sedrina – Villa d'Almè – Almenno SS. – Strozza – Capizzone – Brembilla.
4. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
5. Il regolamento disciplina i casi in concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro e definisce le modalità di concessione.

*Art. 3 – Funzioni del Comune*

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato, delle altre associazioni e dei cittadini.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello

sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di uguaglianza e di imparzialità.

4. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua, ove consentito, forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

*Art. 4 – Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.

*Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e tutto quanto può essere classificato come caratteristico del proprio territorio come specificato nelle norme attuative del piano Regolatore, garantendone il godimento da parte della Comunità.

*Art. 6 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento di cui all'art. 94, comma 3 del presente Statuto.

*Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

4. Il Comune autorizza interventi sul territorio a privati o a società per insediamenti abitativi o agricoli solo se progettati nel rispetto della locale tipologia come specificata dalle norme del P.R.G.

5. Il Comune autorizza interventi sul territorio a privati o a società per insediamenti artigianali o industriali solo se progettati al minor impatto ambientale e utilizzando le migliori tecnologie.

6. Organizza un sistema adeguato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popo-

lazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

7. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

8. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

#### *Art. 8 – Sviluppo economico*

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.

2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto e una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

#### *Art. 9 – Programmazione economica-sociale e territoriale*

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con i metodi e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

#### *Art. 10 – Albo pretorio*

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

#### *Art. 11 – Servizi pubblici*

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia
- b) in concessione a cooperative e/o a terzi
- c) a mezzo di azienda speciale; anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale
- f) mediante stipulazioni di apposite convenzioni con altri comuni e provincie, interessati alla gestione del servizio.

2. Il Comune in previsione della fusione con due o più Comuni con termini confinanti, appartenenti alla stessa provincia ciascuno con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, può costituire un'unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni. Può anche far parte dell'unione non più di un Comune con popolazione fra i 5000 e i 10000 abitanti. L'unione dei Comuni viene costituita secondo gli articoli 11 e 26 della legge 142/90.

#### *Art. 12 – Compiti del Comune per i servizi di competenza statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

## **Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

### **Capo I I consiglieri comunali**

#### *Art. 13 – Il Consigliere comunale*

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

#### *Art. 14 – Doveri del consigliere*

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri che non intervengono a una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi documentabili, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, e diventa esecutiva dopo 20 giorni dalla notificazione all'interessato.

#### *Art. 15 – Poteri del Consigliere*

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

#### *Art. 16 – Dimissioni del Consigliere Comunale*

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia immediata fin dal momento della loro presentazione e pertanto sono irrevocabili e non necessita alcuna presa d'atto.

#### *Art. 17 – Consigliere anziano*

Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista + preferenze o voti individuali) è il consigliere anziano.

#### *Art. 18 – Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

3. Ai gruppi consiliari viene garantita la massima attenzione per l'espletamento delle loro funzioni; tenendo presenti le esigenze comuni di ciascun gruppo e la consistenza numerica di essi.

4. Le funzioni della conferenza dei capi gruppo sono disciplinate dal regolamento consigliere.

**Capo II***Art. 19 – Organi*

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.

**Il Consiglio Comunale***Art. 20 – Il Consiglio Comunale – Poteri*

1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

5. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

6. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto e ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo generalizzato;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) la richiesta di sottoporre una deliberazione all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della legge 142/90. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame;

p) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

q) l'approvazione dei verbali delle sedute;

r) la nomina del difensore civico e della commissione dei garanti, per l'espletamento del referendum consultivo;

s) la nomina dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 37 del presente statuto.

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

*Art. 21 – Documento programmatico*

1. Il documento programmatico previsto dall'art. 34 della legge 142/90 costituisce il primo e principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.

2. Il documento si realizza attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria.

3. Il regolamento del Consiglio dispone affinché i dirigenti dei servizi forniscano ai gruppi consiliari tutti gli elementi necessari alla predisposizione del documento stesso.

*Art. 22 – Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale*

1. La podestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando quest'ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.

2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal comma 2 dell'art. 32 della legge 142/90;

b) nell'esercitare, ai sensi dell'art. 45 legge 142/90, l'iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;

c) nel votare la sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta e degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni;

d) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai consiglieri ai sensi del comma 6 dell'articolo 31 della legge 142/90;

e) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;

f) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente deliberazione.

*Art. 23 – Prima adunanza*

1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale conva-

lida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli 27 e 28 del presente Statuto.

6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

#### *Art. 24 – Convocazione del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richieste di un quinto dei Consiglieri in carica;

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### *Art. 25 – Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

#### *Art. 26 – Notifica dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

#### *Art. 27 – Numero legale per la validità delle sedute*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà + 1 dei consiglieri assegnati.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

#### *Art. 28 – Numero per la validità delle deliberazioni*

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che dichiarano di non partecipare al voto;

c) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Le deliberazioni possono dichiararsi immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti l'organo.

#### *Art. 29 – Astensione dei consiglieri*

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengano pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

#### *Art. 30 – Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### *Art. 31 – Votazioni*

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### *Art. 32 – Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni permanenti e può istituire commissioni temporanee o speciali.

2. L'attività delle commissioni è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle espressioni rappresentative della comunità locale.

4. Le commissioni consiliari nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei dirigenti dei servizi, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori.

6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

7. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.

8. Il Consiglio Comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale la Commissione per le garanzie statutarie.

9. Il Consiglio può istituire nel proprio seno, commis-

sioni speciali con il compito di indagare su specifici aspetti della attività amministrativa.

*Art. 33 – Regolamento interno*

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

**Capo III**  
**La giunta comunale**

*Sezione I – Elezione-durata in carica-revoa*

*Art. 34 – Composizione della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori di cui 1 può essere scelto anche fra cittadini non facente parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed avente i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore: i requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri prima della elezione della Giunta.

2. L'Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio non deve essere stato candidato in alcuna lista per l'elezione del Consiglio Comunale che lo può eleggere alla carica di Assessore.

3. L'Assessore non facente parte del Consiglio, assiste ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Ha diritto allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato denominato vice-Sindaco o in assenza di quest'ultimo dall'Assessore più anziano d'età.

*Art. 35 – Elezione del Sindaco e degli Assessori*

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.

2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di Assessori.

3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori è preceduta:  
a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore. Tali proposte devono essere depositate almeno 3 giorni prima dell'adunanza nella quale si discute dell'elezione e notificate al primo degli eletti di ogni lista;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunge la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni di cui agli articoli 34, comma 2 e 39, comma 1, lett. b), n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*Art. 36 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla

carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta municipale, ascendenti e discendenti, fratelli, cogni, affini di primo grado, adottanti ed adottati.

*Art. 37 – Durata in carica – Surrogazioni*

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-sindaco e si procede al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 35 del presente statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. Il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato alla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

*Art. 38 – Revoca della Giunta Comunale*

1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco e agli Assessori.

6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma.

7. La seduta è pubblica e il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta.

9. La sfiducia costruttiva, la revoca e la sostituzione nelle forme indicate nel presente articolo si applicano anche agli amministratori di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, eletti dal Consiglio Comunale.

*Art. 39 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori*

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale, da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

*Art. 40 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessori*

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessori avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo documentabile, decade dalla Giunta.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato alla proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 37 comma 1 del presente statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 39 del presente statuto.

#### *Art. 41 – Revoca degli Assessori*

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di revoca.

3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### *Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento*

##### *Art. 42 – Attribuzione della Giunta*

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione volti a realizzare gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio Comunale, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta provvede, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario alla conduzione amministrativa, economica, patrimoniale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.

4. In particolare spettano alla Giunta:

a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;

b) le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive del Comune;

c) gli appalti e le concessioni nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permuta, e in generale tutti i contratti;

c1) soltanto se previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione;

c2) se rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, con copertura di spesa a carico della parte corrente del bilancio;

d) l'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;

e) i progetti relativi a singole opere pubbliche;

f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni, anche finanziarie di mobili e immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

h) i provvedimenti riguardanti assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale, ferme re-

stando le competenze riservate al Consiglio Comunale ed ai dirigenti;

i) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale e che non costituisca atto a natura vincolata né una discrezionalità di carattere tecnico, in esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi o piani;

l) la richiesta di sottoporre una deliberazione all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della legge 142/90. Tale iniziativa deve essere contestuale all'approvazione del provvedimento;

m) ogni altro atto la cui competenza non sia espressamente attribuita o delegata ad altri organi.

5. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

6. L'Assessore esterno al Consiglio Comunale non può svolgere le funzioni di vice-Sindaco e di assessore anziano di cui al precedente comma.

#### *Art. 43 – Adunanza e deliberazioni*

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 34 del presente Statuto.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

### **Capo IV Il sindaco**

#### *Art. 44 – Funzioni*

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### *Art. 45 – Competenze*

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici comunali;

d) indice i referendum;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e con delibera di Giunta promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo ratifica del Consiglio Comunale alla prima seduta utile;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;

i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto.

2. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del Testo Unico alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### *Art. 46 – Delegazioni del Sindaco*

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

#### *Art. 47 – Surrogazione del Consiglio per le nomine*

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lett. N della L. 142/90 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

#### *Art. 48 – Potere di ordinanza del Sindaco*

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia lo-

cale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 3, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

#### *Art. 49 – Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo*

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali.

## **Titolo III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

### **Capo I Istituti della partecipazione**

#### *Art. 50 – Libera forma associativa*

1. L'amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati:

a) tiene l'elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alla disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento;

b) Le Associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

#### *Art. 51 – Istanze, petizioni, proposte*

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco.

Esse devono essere presentate su fogli di protocollo uso bollo ed essere regolarmente firmate.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

3. Le istanze saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statutarie. La commissione, a maggioranza qualificata dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

4. Il Sindaco, sentito il parere della commissione per le garanzie statutarie, se l'oggetto della istanza riguarda materia di competenza del Consiglio Comunale, riferirà

allo stesso che adotterà di norma entro 30 giorni gli opportuni provvedimenti dalla decisione di ammissibilità espressa sempre dalla commissione per le garanzie statutarie.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti. Tali ragioni e il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga.

In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici a firma del Sindaco, entro 15 giorni dalla decisione.

5. La Segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

#### *Art. 52 – Referendum consultivo*

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale, anche da un adeguato numero di cittadini come stabilito da regolamento.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) revisione dello statuto.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa indice referendum consultivi con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### *Art. 53 – Partecipanti alla consultazione referendaria*

1. Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nel registro dei residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

#### *Art. 54 – Disciplina del referendum*

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

#### *Art. 55 – Azione popolare*

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

## **Capo II**

### **Diritto di accesso e di informazione**

#### *Art. 56 – Pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da

esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un Ufficio Comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

#### *Art. 57 – Diritto d'accesso all'informazione*

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

## **Capo III**

### **Il difensore civico**

#### *Art. 58 – Istituzione*

1. È istituito nel Comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente.

3. Il Consiglio Comunale adotta il difensore civico, eletto dalla assemblea della Comunità Montana Valle Brembana.

#### *Art. 59 – Funzioni*

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

#### *Art. 60 – Modalità d'intervento*

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti od aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica, o del procedimento, trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuto una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

#### *Art. 61 – Relazione al Consiglio Comunale*

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, en-

tro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a Ubiale Clanezzo, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

## **Titolo IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

### **Capo I Segretario comunale**

#### *Art. 62 – Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

#### *Art. 63 – Attribuzioni gestionali*

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Stato ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;

c) ordinazione di beni e servizi nel limite degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

#### *Art. 64 – Attribuzioni consultive*

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con la autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### *Art. 65 – Attribuzioni di Sovrintendenza-Direzione-Coordinamento*

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi di materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

#### *Art. 66 – Attribuzioni di legalità e garanzia*

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve ai sensi dell'art. 35 comma 3 lettera a) il documento politico programmatico per l'elezione del Sindaco e degli Assessori e provvede alla notifica conseguente.

5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

6. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

### **Capo II Uffici**

#### *Art. 67 – Principi strutturali ed organizzativi*

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### *Art. 68 – Struttura*

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### *Art. 69 – Personale*

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

## **Titolo V SERVIZI**

### *Art. 70 – Forme di gestione*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale possono costituirsi solo società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

### *Art. 71 – Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

### *Art. 72 – Azienda speciale*

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

### *Art. 73 – Istituzione*

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente I comma determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

### *Art. 74 – Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dello organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

### *Art. 75 – Il presidente del Consiglio di Amministrazione*

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

### *Art. 76 – Il direttore*

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

### *Art. 77 – Nomina e revoca*

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

### *Art. 78 – Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale*

1. Negli Statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

### *Art. 79 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni*

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## **Titolo VI RESPONSABILITÀ <sup>(1)</sup>**

### *Art. 80 – Responsabilità verso il Comune*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono

<sup>(1)</sup> Le disposizioni del presente titolo sono conformi a quelle vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato di cui agli artt. 18-30 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

ritenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### *Art. 81 – Responsabilità verso i terzi*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lo ammontare del danno cagionato dallo amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

#### *Art. 82 – Responsabilità dei contabili*

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

### **Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ**

#### *Art. 83 – Ordinamento*

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### *Art. 84 – Finanze comunali*

1. La finanza del Comune è costituita da:

- imposte proprie
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) utili da investimenti; alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Lo stato e le Regioni qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

#### *Art. 85 – Prescrizione dell'azione di responsabilità*

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

#### *Art. 86 – Lasciti e donazioni*

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni.

#### *Art. 87 – Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

#### *Art. 88 – Contabilità comunale: il conto consuntivo*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 90 del presente Statuto.

#### *Art. 89 – Attività contrattuale*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- il fine che il contratto intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
  - le modalità e le ragioni della scelta del contraente.
3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

#### *Art. 90 – La revisione economica finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

- gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

#### *Art. 91 – Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, che comunque devono essere emessi successivamente, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

#### *Art. 92 – Controllo economico della gestione*

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

2. Il Segretario Comunale deve ogni quadrimestre verificare, in collaborazione con la Ragioniera comunale, la corrispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio. La verifica sarà sintetizzata in apposita relazione da sottoporre all'Assessore competente o sarà trasmessa alla Giunta Comunale con eventuali osservazioni e rilievi.

### **Titolo VIII ATTIVITÀ NORMATIVA**

#### *Art. 93 – Funzioni normative*

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

#### *Art. 94 – Procedimento di formazione del regolamento*

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Municipale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita

direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

### **Titolo IX REVISIONE DELLO STATUTO**

#### *Art. 95 – Modalità*

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore dello Statuto o un anno dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorso due anni dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

#### *Art. 96 – Disposizioni finali e transitorie*

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è, di norma, deliberato entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato di norma, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.